

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI BALANGERO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8**

OGGETTO:

IMU ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE
--

L'anno **duemiladiciannove** addi **dodici** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente	Sì
2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MICHIARDI ANNA - Assessore	Sì
4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere	Sì
5. CIANCI ANDREA - Assessore	Sì
6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CARDONE NADIA - Assessore	Sì
8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
9. DE VITO ANDREA - Consigliere	Sì
10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere	Sì
11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere	Giust.
12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere	Sì
13. COLLU ADRIANO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Marta BACCIU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione e il dibattito del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su nastro di registrazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“IMU ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE “

UDITA una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco-Presidente;

PREMESSO che con legge del 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) sono state apportate modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra l'altro, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, "di lusso") ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147/2013 è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che i commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16/2014, dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e ritenuto che anche nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2016, si debba rispettare il suddetto vincolo normativo;

RILEVATO che con legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono state apportate diverse modifiche tra cui:

- art. 1, comma 10, lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 — concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 - il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU. Al comma 13 della Legge 208/2015 è stabilito che: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
 - Al comma 16: "Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è sostituito dal seguente:
"15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di procedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 riferiti al periodo dell'anno durante il quale si protrae fruizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."

VISTO il comma 1092 della legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge comodatario, in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

VISTA la legge 208/2015- Legge di stabilità 2016, che all'art.1- comma 26: prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016;

VISTA la legge di bilancio 2018 n.205 del 27/12/2017 pubblicata in G.U. n.302 del 29/12/2017 con la quale è riproposto il blocco della pressione fiscale già prevista per il 2017 dalla legge 232/16 ;

VISTA la Legge di Bilancio per il 2019 del 30/12/2018 n° 145, pubblicata in G.U. n.302 del 31/12/2018 che prevede lo sblocco degli aumenti dei tributi;

DATO ATTO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018 stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/02/2019 stabilisce il differimento dal 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 169 L. 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 03/05/2016 con le quali sono state fissate le aliquote IMU per l'anno 2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 20/12/2016 con le quali sono state confermate le aliquote IMU fissate per l'anno 2016, anche per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 19/12/2017 con le quali sono state confermate le aliquote IMU fissate per l'anno 2016, anche per l'anno 2018;

ACCERTATO il fabbisogno finanziario per l'anno 2019 e valutato, sulla base dei dati resi disponibili dal Dipartimento dell'Economia e delle Finanze sul portale del federalismo fiscale, che il mantenimento dell'equilibrio economico di bilancio può essere soddisfatto confermando le aliquote e detrazioni di imposta di cui sopra;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU da applicarsi per l'anno 2019 quale atto di programmazione economica finanziaria da allegare al Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di predisposizione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito del MEF dei regolamenti e delle aliquote o tariffe adottati dai Comuni in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) come all'art.1, commi da 639 a 704 e 731, della legge n.147 del 27/12/2013, come da Nota n. 4033 in data 28 febbraio 2014, recante istruzioni ai Comuni per la trasmissione telematica delle delibere e dei regolamenti in materia di IUC;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19/02/2019 che conferma per l'anno 2019 le aliquote IMU vigenti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritti digitalmente e allegati alla presente deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri votanti: n. 12;
- Consiglieri Astenuti: n. 0;
- Voti favorevoli: n. 12;
- Voti contrari: n. 0;

DELIBERA

1. **Di confermare**, per le motivazioni in premessa esposte, per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) vigenti, nelle misure di cui al prospetto che segue.

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità per tipologia)	4,5

	€ 200,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9	
2	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,5
5	Terreni agricoli (art. 1 co. 13 L. 208/2015)	ESCLUSI
6	AREE EDIFICABILI	8,5

2. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1 co. 10 L. 208/2015 viene eliminata la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

*il comodante deve risiedere nello stesso comune

*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9

* il comodato deve essere registrato

3. **Di dare atto** che i terreni agricoli presenti sul territorio di Balangero risultano esclusi ai sensi dell'art. 1 co. 13 lett. a), b) e c) della L. 208/2015;

4. **Di confermare** per l'anno 2019 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, così come di seguito riportato:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché relative pertinenze	200,00

5. **Di trasmettere telematicamente la presente** deliberazione di determinazione delle aliquote IMU, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, come da Nota n. 4033 in data 28 febbraio 2014, recante istruzioni ai Comuni per la trasmissione telematica delle delibere e dei regolamenti in materia di IUC;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare nei termini di legge il Bilancio di previsione 2019-2021 per il quale il presente provvedimento costituisce atto propedeutico.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Firmato Digitalmente

F.to : Dr. ROMEO FRANCO

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente

F.to : Dr.ssa Marta BACCIU